C12626 - ECOSUNTEK-SERGIO MARINANGELI/+ENERGIA
Provvedimento n. 31188

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 aprile 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Ecosuntek S.p.A. e del signor Sergio Marinangeli, pervenuta il 12 aprile 2024;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Ecosuntek S.p.A. (di seguito, "Ecosuntek") è la società *holding* operativa del Gruppo Ecosuntek, attivo *(i)* nella produzione e nell'approvvigionamento all'ingrosso (ivi incluso il *trading*) di energia elettrica da fonti rinnovabili, *(ii)* nella vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti domestici e non domestici connessi in bassa e in media tensione, *(iii)* nella vendita di gas naturale all'ingrosso e a clienti finali di piccole e medio/grandi dimensioni, nonché *(iv)* nella produzione e commercializzazione di certificati d'origine e nella bioedilizia. Ecosuntek esercita il controllo esclusivo diretto su Eco Trade S.r.l. (di seguito, "Eco Trade"), a sua volta acquirente diretta di +Energia S.p.A. Eco Trade è altresì attiva nella vendita al dettaglio e all'ingrosso sia dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici detenuti da società del Gruppo Ecosuntek, sia dell'energia elettrica che da terzi acquista sul mercato. Eco Trade svolge, inoltre, attività di vendita al dettaglio e all'ingrosso di gas naturale e commercializzazione di certificati d'origine.
Nel 2022 il Gruppo Ecosuntek ha realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale pari a circa 896,5 milioni di euro, di cui circa *[800-900]*[*] milioni di euro in Italia.

2. Sergio Marinangeli è una persona fisica titolare di una partecipazione non di controllo (pari al 46,775%) in +Energia S.p.A.
Il fatturato interamente realizzato in Italia nel 2022 dall'unica società di cui Sergio Marinangeli deteneva il controllo è stato pari a *[19.000-20.000]* euro.

3. +Energia S.p.A. (di seguito, "+Energia" o "Target") è una società attiva nella vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti domestici e non domestici connessi in bassa e in media tensione. +Energia detiene certificati d'origine e si limita ad acquistare tali certificati - successivamente oggetto di annullamento - a meri fini di autocertificazione - *vis-à-vis* i propri clienti -- della provenienza da fonte rinnovabile dell'energia che vende. +Energia non detiene partecipazioni in alcuna società.
Nel 2022 +Energia ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a circa 204,3 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata è consistita nell'acquisizione, da parte di Ecosuntek, per il tramite di Eco Trade, e del signor Sergio Marinangeli, del controllo congiunto di +Energia.
5. In particolare, precedentemente all'operazione in esame, *[omissis]:* nessuno di tali soggetti deteneva il controllo ai fini *antitrust* su +Energia.
In data 31 ottobre 2023 sono stati stipulati tre accordi attraverso cui: *[omissis].* In virtù di quanto sopra, a seguito del completamento dell'operazione il capitale sociale di +Energia risulta detenuto da Eco Trade (46,775%), Sergio Marinangeli (46,775%) e Mariano Musci (6,45%).
6. In data 31 ottobre 2023, Eco Trade, Sergio Marinangeli e Mariano Musci hanno altresì sottoscritto un patto parasociale e approvato un nuovo statuto della Target, in virtù dei quali Eco Trade e Sergio Marinangeli hanno acquisito il controllo congiunto su +Energia. *[Omissis].*

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'operazione in esame costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/1990, in quanto ha comportato l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa.

[*] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

8. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate nel 2022 è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate nel 2022 è stato superiore a 32 milioni di euro, soglie applicabili *ratione temporis*.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti e gli effetti dell'operazione

9. In ragione delle attività svolte dall'impresa oggetto di acquisizione e sulla base della consolidata prassi nazionale, i mercati rilevanti per la valutazione della presente operazione sono: *a)* il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti non domestici connessi in bassa tensione*; b)* il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti domestici connessi in bassa tensione; *c)* il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti non domestici connessi in medio/alta tensione; *d)* il mercato della produzione e commercializzazione di certificati di origine; *e)* il mercato della produzione e approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica.

10. Le Parti sono entrambe marginalmente attive nei mercati *sub* lettere *a*), *b*), *c)* e *d*). Inoltre, solo il Gruppo Ecosuntek è attivo, marginalmente, nel mercato *sub* lettera *e*). Pertanto, per quanto riguarda le relazioni verticali tra le attività delle Parti, esse riguardano il mercato, a monte, della produzione e dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica (*sub* lettera *e*)), in cui opera il Gruppo Ecosutek, e i mercati, a valle, della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti, domestici e non, connessi in bassa tensione e della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti non domestici connessi in media/alta tensione (*sub* lettere *a*), *b)* e *c*)), in cui è attiva +Energia.

Mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti connessi in bassa tensione

11. Nella propria consolidata prassi[1], l'Autorità ha individuato per i mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti connessi in bassa tensione, sia domestici che non domestici, ambiti geografici locali e comunque più ristretti di quello nazionale, anche in considerazione dell'importanza del ruolo storicamente svolto a livello locale dalle società di vendita in regime di maggior tutela. A seguito del progressivo abbandono degli esercenti la maggior tutela da parte della maggioranza dei clienti, l'ambito di concorrenza tra gli operatori si è ampliato, pur mantenendosi influenzato dal radicamento storico dei *player* più importanti[2]. Le stesse recenti aste per il Servizio a Tutele Graduali sembrano aver confermato l'importanza della dimensione locale della concorrenza tra i venditori al dettaglio di energia elettrica nel *mass market*. Nel caso di specie non si ritiene comunque necessario definire in maniera più accurata l'ambito geografico dei mercati rilevanti della vendita ai clienti domestici e non domestici allacciati in bassa tensione, in quanto l'esito della valutazione dell'operazione non cambierebbe qualunque fosse la definizione adottata. Infatti, secondo i dati forniti la quota di mercato congiunta delle Parti a livello nazionale, riferita al 2022 e calcolata sui volumi di vendita, risulta inferiore all'1% con riferimento sia ai clienti domestici che non domestici. Anche volendo considerare una dimensione geografica più ristretta (*i.e.* il livello regionale), dai dati forniti risulta che le Parti detengono, individualmente, quote di mercato inferiori all'1% con riferimento sia ai clienti domestici che non domestici.

Mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti non domestici in medio/alta tensione

12. Il mercato della vendita a clienti finali non domestici allacciati in media e alta tensione ha, in base alla prassi recente dell'Autorità, dimensione geografica nazionale, dovuta principalmente alle caratteristiche della domanda che interessa tale mercato[3]. In tale ambito, la quota di mercato congiunta delle Parti nel 2022 risultava inferiore all'1%.

Mercato della produzione e commercializzazione di certificati di origine

13. L'Autorità ha in più occasioni definito il mercato della produzione e commercializzazione dei certificati d'origine[4]. In particolare, la Garanzia di Origine (di seguito "GO") è una certificazione che attesta l'origine da fonte rinnovabile dell'energia prodotta dagli impianti qualificati come "impianti a garanzia di origine" (di seguito, "IGO"). La quantità di GO di cui un operatore può essere titolare è commisurata alla quantità di energia da fonte rinnovabile che ha immesso nel mercato[5]. I titoli sono rilasciati mensilmente e scadono dopo un anno dalla produzione di energia elettrica a cui si riferiscono. Essi assolvono alla funzione di provare al consumatore finale che una certa quantità dell'energia acquistata

[1] *[Cfr. a titolo esemplificativo: C12585 - Acinque/AGESP Energia, provvedimento n. 31004 del 5 dicembre 2023, in Bollettino n. 49/2023; C12508 - Eni Plenitude/PLT Energia-SEF, provvedimento n. 30443 del 21 dicembre 2022, in Bollettino n. 2/2023; C12503 - Axpo Italia-Canarbino/Ramo d'azienda di Green Network, provvedimento n. 30416 del 13 dicembre 2022, in Bollettino n. 1/2023.]*

[2] *[Cfr., inter alia, SP182 - Poste Italiane/Fornitura di energia elettrica e gas, provvedimento n. 31138 del 26 marzo 2024, in Bollettino n. 13/2024.]*

[3] *[Cfr., inter alia, C12585 - Acinque/AGESP Energia, provvedimento n. 31004 del 5 dicembre 2023, in Bollettino n. 49/2023.]*

[4] *[Cfr. C12437 - A2A/4new–3new & Partners. provvedimento n. 30103 del 5 aprile 2022, in Bollettino n. 15/2022 e C12405 - Enel Produzione/Erg Hydro, provvedimento n. 29870 del 29 ottobre 2021, in Bollettino n.45/2021.]*

[5] *[In particolare il GSE rilascia un titolo GO per ogni MWh di energia elettrica da fonte rinnovabile immessa in rete (esclusa quella per autoconsumo) da impianti IGO.]*

è stata prodotta da fonte rinnovabile. Si tratta, quindi, di uno strumento di tracciabilità dell'energia prodotta da fonte rinnovabile che assolve a una funzione di trasparenza rispetto alle dichiarazioni commerciali del venditore di energia circa la composizione del *mix* energetico venduto al cliente finale e, di conseguenza, evita che uno stesso quantitativo di energia rinnovabile sia incluso in più contratti di vendita.

14. Le GO sono titoli che possono essere trasferiti disgiuntamente dall'energia a fronte della quale sono stati rilasciati. Esse possono, quindi, essere negoziate nella sede predisposta dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito, "GSE") o essere oggetto di libera negoziazione o di assegnazione tramite aste organizzate sempre dal GSE e i titoli invenduti sono, alla fine del periodo di riferimento, ritirati dal GSE. Quanto all'ampiezza geografica di tale mercato, la Commissione europea, pur non pronunciandosi in maniera netta, non ha escluso una dimensione euro-unitaria[6]. Anche nel caso di specie la definizione può essere lasciata aperta in ragione del fatto che, pur assumendo una dimensione nazionale, non cambia l'esito della valutazione. Infatti, sulla base dei dati forniti, a livello nazionale, nel 2022, la quota di mercato assolutamente contenuta del Gruppo Ecosuntek ha subito un incremento irrisorio, cui è conseguita una quota di mercato post operazione inferiore all'1%.

15. Considerato che le marginali sovrapposizioni orizzontali nei mercati sopra descritti risultano in una quota di mercato combinata del tutto trascurabile, nonché a fronte della presenza di numerosi e qualificati concorrenti a livello locale (ma non solo) - quali Enel, Hera, A2A ed Edison - l'operazione non risulta idonea a determinare effetti concorrenziali di rilievo in tali mercati.

Il mercato della produzione e dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica

16. In base alla prassi decisionale dell'Autorità[7], tale mercato comprende sia la produzione che l'approvvigionamento all'ingrosso di elettricità, a prescindere dalla fonte di produzione o di approvvigionamento. Esso comprende, in Italia, sia le transazioni a termine sia quelle spot (cc.dd. "mercato del giorno prima" e "mercato infragiornaliero"), concluse attraverso le piattaforme gestite dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito, "GME"), sia i contratti bilaterali (c.d. "*over-the-counter*" o "OTC"). Secondo l'orientamento dell'Autorità, la dimensione geografica del mercato in esame, in ragione dei vincoli di rete, è di tipo macro-regionale e coincide nel caso di specie, in ragione dell'operatività dell'acquirente, con le macro-regioni Nord, Sud e Sardegna[8].

In tale mercato opera soltanto il Gruppo Ecosuntek che, nel 2022, deteneva in ciascuna macro-regione una quota ampiamente inferiore all'1%. Come descritto *supra*, nel 2022 la quota di mercato di +Energia nei mercati a valle (della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti, domestici e non, connessi in bassa tensione e della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti non domestici connessi in medio/alta tensione) era inferiore all'1% in tutti i possibili mercati geografici. Pertanto, il posizionamento - e, dunque, la potenziale quota di approvvigionamento - della Target in tale ultimo mercato è pressoché irrilevante, come, d'altronde, quello del Gruppo Ecosuntek nel mercato a monte. Tale relazione verticale non può, dunque, generare alcun effetto preclusivo dei fattori di produzione e a livello della clientela, tenuto anche conto della presenza di diversi e qualificati concorrenti nel mercato in esame, quali Eni, Enel, Edison e A2A, e dell'ampissima base clienti attiva nei mercati a valle, che acquisterebbe i relativi prodotti.

17. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare in maniera significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

6 *[Cfr. decisione della Commissione europea del 15 giugno 2018 , M.8660 - Fortum / Uniper, e i citati casi C12405 e C12437.]*

7 *[Cfr., ex multis, i citati casi C12405 e C12437.]*

8 *[La Parte segnala che per la Commissione europea il mercato in esame avrebbe una dimensione nazionale, stante la possibilità per gli operatori di acquistare indifferentemente l'energia in tutto il territorio di uno Stato (decisione del 23 luglio 2017, M.5979 - KGHM/ Tauron Wytwarzanie/ JV).]*